

ALLEGATO EMISSIONI

Oggetto: Ditta Umbra Acque S.p.a. Depuratore Strada del Giglio San Sisto - Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo provinciale n. E -456804 del 16/10/2014 il S.U.A.P. del Comune di Perugia ha trasmesso alla Provincia di Perugia -Servizio Gestione e Controllo Ambientale la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da uno stabilimento per la depurazione di reflui urbani, della Ditta Umbra Acque S.p.a, con sede legale Via G. Benucci, 162 ed unità produttiva nel Comune di Perugia (PG), Strada del Giglio,

CONSIDERATO che:

1. nell'impianto di depurazione oggetto del presente atto, dotato di capacità depurativa progettuale dichiarata pari a 40.000 A.E., vengono trattate le acque reflue urbane provenienti da parte del territorio del comune di Perugia;
2. i reflui di cui al paragrafo precedente, a valle di sedimentazione primaria, sono trattati, preliminarmente al recapito in corpo idrico superficiale (fosso Acqua Contraria con recapito finale al fiume Tevere), mediante impianto di depurazione con configurazione a fanghi attivi di ossidazione/nitrificazione + pre-denitrificazione e defosfatazione chimica;
3. i fanghi prodotti dal trattamento di sedimentazione primaria, biologico e di defosfatazione, scaricati dai sedimentatori, sono sottoposti nell'ordine a:
 - 3.1 pre-ispessimento a gravità
 - 3.2 processo di digestione anaerobica con produzione di biogas
 - 3.3 disidratazione meccanica a mezzo di centrifuga e raccolti in cassone di stoccaggio in attesa dello smaltimento;
4. il biogas di cui al precedente punto 3.2 previo accumulo in gasometro, sarà alimentato ad un impianto di combustione di potenza termica nominale dichiarata pari a 164 kW, connesso al punto di emissione qui denominato E1, nonché ad un cogeneratore di potenza termica nominale dichiarata pari a 90 kW, connesso al punto di emissione qui denominato E2, entrambi funzionali al riscaldamento dell'impianto di digestione di cui allo stesso punto 3.2;
5. il biogas in esubero rispetto alle necessità di cui al punto 4, sarà convogliato, ai fini della termodistruzione, ad un bruciatore a torcia connesso al punto di emissione qui denominato E3;
6. il processo di disidratazione meccanica dei fanghi mediante centrifuga di cui al precedente punto 3.3 viene condotto in ambiente chiuso dedicato;

7. il processo di disidratazione dei fanghi di supero, in alternativa alla disidratazione meccanica mediante centrifuga, può essere condotto per evaporazione su letti di essiccamento;
8. il cassone di stoccaggio dei fanghi disidratati, di cui al precedente punto 3, è posto all'interno del locale disidratazione;
9. l'impianto di combustione, nonché il cogeneratore di cui al punto 4, alimentati a biogas e con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif.: Allegato IV, Parte I, lett. ff);
10. ai sensi del medesimo art. 272, comma 1, gli effluenti gassosi del succitato impianto di combustione, convogliati nel punto di emissione denominato E1, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite di cui alla Parte III, Punto 1.3, lett. c) dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
11. ai sensi dello stesso art. 272, comma 1, gli effluenti gassosi del succitato cogeneratore, convogliati nel punto di emissione denominato E2, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite di cui alla Parte III, Punto 1.3, lett. a) dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
12. ai sensi dell'Allegato X, Parte II, Sezione 6 alla parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas", lo stesso combustibile, proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti, deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1% v/v.;
13. l'impianto di combustione di cui al punto 4 è dotato di alimentazione alternativa a gasolio;
14. gli impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a gasolio e con potenza termica nominale inferiore a 1 MW, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. bb);
15. ai sensi dell'art. 269, comma 10, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, gli impianti di deposito di oli minerali non sono sottoposti ad autorizzazione, ma i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, dall'autorità competente;

Premesso che:

- la Ditta è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Perugia con D.D. 008704 del 13/11/2014 aggiornata con D.D. 3824 del 13/05/2016;
- la Ditta con nota prot. 436714 del 14/09/2015 ha comunicato l'impossibilità di ottemperare alle prescrizioni specifiche e.9, e.10, e.11, e.12, e.13, e.14, e.15, e.16, e.19 dell'atto autorizzativo, in quanto l'impianto di digestione anaerobica non è funzionante, pertanto non in grado di produrre biogas;
- in data 11/04/2016 è stato effettuato un sopralluogo da parte del Servizio U.O.T. Autorizzazioni Ambientali al fine di verificare quanto dalla Ditta dichiarato nella nota n. prot. 436714 del 14/09/2015, in sede di sopralluogo è stato constatato che l'impianto per la produzione di biogas non è mai entrato in funzione.
- la Ditta con nota acquisito al protocollo della regionale n. prot. 138798 del 04/07/2016 ha presentato il progetto per la captazione e convogliamento delle emissioni inquinanti connesse al processo di disidratazione dei fanghi ottemperando alla prescrizione specifica e.4;
- in data 09/09/2016 prot. n. 182382 la Ditta ha comunicato aver ultimato i lavori di installazione del sistema di abbattimento a carboni attivi presso il punto di emissione E4 (disidratazione meccanica dei fanghi)

VISTO la nota inviata dalla Ditta n. prot.E- 11913 del 19/01/2017, con la quale ha dichiarato che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato e autorizzato dalla Provincia di Perugia con D.D. 3824 del 13/05/2015.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- 1- **AD AUTORIZZARE**, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti da uno stabilimento per la depurazione di reflui urbani, della Ditta Umbra Acque S.p.a., con sede legale Via G. Benucci, 162 ed unità produttiva nel Comune di Perugia (PG), Strada del Giglio- San Sisto;
- 2- **A VINCOLARE** tale autorizzazione:
- a- al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1);
 - b- alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Regione Umbria e dell'A.R.P.A.;
 - c- fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
 - d- alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - d.1. la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica, dovrà darne comunicazione alla Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio – Servizio Gestione e Controllo Ambientale, all'A.R.P.A. Sezione Territoriale di Perugia – Distretto di Perugia e al Sindaco del Comune di Perugia (PG);
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - d.3. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), e, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati previsti nel D.M. 12/07/1990, D.M. 25/08/2000 e D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
 - d.4. qualora per un inquinante non esista una specifica metodica analitica tra quelle sopra indicate, si farà riferimento alle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche Iso o ad altre norme internazionali o alle norme nazionali previgenti. Nella presentazione dei risultati dovrà essere descritta la metodica utilizzata;
 - d.5. i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - d.6. la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1\text{ atm}$ (101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
 - d.7. le date in cui verranno effettuati i controlli dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio – Servizio Gestione e Controllo Ambientale e all'A.R.P.A. Sezione Territoriale di Perugia – Distretto di Perugia;
 - d.8. la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio – Servizio Gestione e Controllo Ambientale e all'A.R.P.A. Sezione Territoriale di Perugia – Distretto di Perugia;
 - d.9. la quota di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto. Per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la quota di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
 - d.10. i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;

- d.11. le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008;

- d.12. le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;

- d.13. l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. In particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003;

- d.14. la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

- d.15. qualunque anomalia di funzionamento degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;

- d.16. la Ditta è comunque tenuta ad informare la Provincia e la Sezione Territoriale A.R.P.A. competenti in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;

- d.17. la Ditta dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento. In particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

- d.18. gli interventi relativi alle attività di manutenzione di cui al punto d.17, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., come da facsimile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

-e- alle seguenti prescrizioni specifiche:

- e.1 la Ditta dovrà provvedere, alla captazione e convogliamento in atmosfera delle emissioni inquinanti connesse al processo di ispessimento, qualora si verifichi che il tempo di permanenza del fango dell'impianto (linea acqua più linea fanghi) sia inferiore a quindici giorni;

- e.2 per le emissioni atmosferiche derivanti dalle operazioni di cui al punto e.1, sono fissati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE (mg/m ³)
S.O.V.	10
Composti ridotti dell'azoto	5
Composti ridotti dello zolfo	5

- e.3 60 giorni prima della comunicazione di cui al punto d.1, il Gestore dovrà inviare alla Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio – Servizio Gestione e Controllo Ambientale e all'A.R.P.A. Sezione Territoriale di Perugia – Distretto di Perugia, il progetto degli interventi di cui al punto e.1, con puntuale descrizione delle relative modalità realizzative ed indicazione dei dati di portata volumetrica e temperatura degli effluenti gassosi, nonché delle caratteristiche dimensionali e dei tempi di operatività (in termini di ore/giorno e giorni/anno) relativi ai risultanti punti di emissione ed inoltre delle caratteristiche tecniche del sistema di abbattimento eventualmente ivi installato;

- e.4 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione di cui al paragrafo e.1 nell'arco di 10 giorni;

- e.5 La Ditta dovrà effettuare i controlli analitici con periodicità biennale per i punti di emissione di cui al paragrafo e.1;
- e.6 la Ditta dovrà assicurare condizioni di processo di digestione anaerobica (es.: età del fango, temperatura, pH, alcalinità etc.) che garantiscano un rapporto SSV/SST (solidi sospesi volatili/solidi sospesi totali) < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di digestione;
- e.7 le condizioni di cui al precedente paragrafo dovranno trovare riscontro in procedure di campionamento e analisi dei reflui documentate e verificabili, adottate ai fini della gestione del ciclo di trattamento delle acque di scarico dello stabilimento;
- e.8 l'adeguamento alle prescrizioni di cui ai punti d.9, d.10, d.11, d.12 e d.13 dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione;
- e.9 entro 30 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà comunicare la tipologia di processo per la desolforazione del biogas utilizzato nell'impianto di digestione anaerobica;
- e.10 entro 30 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo, ovvero entro 15 giorni dal completamento degli interventi di cui al punto e.9, la ditta dovrà comunicare:
 - i dati di portata volumetrica e temperatura degli effluenti gassosi, le caratteristiche dimensionali nonché i tempi di operatività (in termini di ore/giorno e giorni/anno) relativi ai punti di emissione E1 ed E2;
 - le caratteristiche dimensionali per punto di emissione E3;
- e.11 il Gestore dovrà verificare:
 - i requisiti di composizione del biogas fissati da punto 2 dell' Allegato X, Parte II, Sezione 6 alla parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
 - il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Parte III, Punto 1.3, lett. c) dell'Allegato I al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. nell'esercizio dell'impianto di combustione connesso al punto di emissione E1
 - il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Parte III, Punto 1.3, lett. a) dell'Allegato I al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 nell'esercizio del motore a combustione interna connesso al punto di emissione E2
- e.12 la Ditta, con periodicità almeno annuale, dovrà effettuare il controllo dei valori di emissione per il punto E2, secondo quanto previsto dal punto 3.2 dell'Allegato X, Parte II, Sezione 6 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovrà inoltre tenere i relativi dati a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;
- e.13 la termodistruzione del biogas in esubero rispetto alla capacità di stoccaggio del gasometro dovrà aver luogo in torcia chiusa, in condizioni controllate, garantendo a regime una temperatura di combustione $T \geq 1.000^{\circ}\text{C}$, una concentrazione di ossigeno $\geq 6\%$ in volume ed un tempo di ritenzione $\geq 0,3$ s. Il tempo di ritenzione verrà calcolato come rapporto tra il volume della camera di combustione, determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di uscita, e la portata dei fumi di combustione;
- e.14 la torcia di emergenza di cui al punto precedente dovrà essere dotata di accenditore automatico, unità di controllo della fiamma con rilevatore UV, dispositivo automatico di ripetizione del ciclo di accensione in caso di spegnimento della fiamma e, in caso di mancata riaccensione, di un dispositivo di blocco con sistema di allarme visivo ed acustico;
- e.15 i periodi di attivazione della torcia di emergenza connessa al punto di emissione E3 ed inoltre degli sfiati di sovrappressione degli impianti, dovranno trovare riscontro in una serie organizzata di registrazioni, con pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;
- e.16 i letti di essiccamento dovranno essere utilizzati esclusivamente in caso di emergenza e in caso di manutenzione reti fognarie e fanghi liquidi provenienti da impianti non dotati di sistemi di disidratazione (es.: malfunzionamento e/o necessità di manutenzione di altri dispositivi);
- e.17 le movimentazioni dei fanghi corrispondenti ai periodi di utilizzo dei letti di essiccamento dovranno trovare riscontro in una serie organizzata di registrazioni, con pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni potrà essere utilizzato registro di carico e scarico già presente nello stabilimento;

- e.18 ai fini del contenimento delle emissioni fuggitive relative all'impianto di biodigestione, la Ditta dovrà istituire un programma di manutenzione periodica per l'individuazione delle perdite e la relativa riparazione in cui saranno riportati, tra l'altro:

- identificazione delle correnti di processo da monitorare;
- tipi di componenti dell'impianto da monitorare (pompe, valvole, flange etc.);
- frequenza di monitoraggio;
- metodo di monitoraggio;
- misure da attuare nel caso di individuazione di una perdita;
- criteri di registrazione dei monitoraggi e delle manutenzioni conseguenti e reporting da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;

- e.19 La Ditta dovrà provvedere alla copertura del cassone di raccolta dei fanghi successivamente al completo riempimento dello stesso;

- e.20 i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio dell'olio combustibile durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;

-3- A STABILIRE che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271, comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-4- A STABILIRE che:

- A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
- B- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto;

L'Istruttore Tecnico
F.to Per. Ind. Emanuele Bennati

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Ragione Sociale: **UMBRA ACQUE S.p.A.**

Unità Produttiva:

Perugia (PG)

Str. del Giglio San Sisto

Allegato 1

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)			Impianto abbattimento
									h	dia	L1 L2	
E1	Impianto di combustione a biogas	Carbonio Organico Totale	30	mg/Nm ³	---	---	---	---				
		Monossido di carbonio	150	mg/Nm ³								
		Ossidi di azoto	300	mg/Nm ³							---	
		Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori	30	mg/Nm ³								
E2	Cogeneratore a biogas	Carbonio Organico Totale	150	mg/Nm ³	---							
		Monossido di carbonio	800	mg/Nm ³								
		Ossidi di azoto	500	mg/Nm ³							---	
		Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori	10	mg/Nm ³								
E3	Torcia termo distruzione biogas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
E4	Disidratazione meccanica e i fanghi	S.O.V.	10	mg/Nm ³	2.500	15	108	Ambiente	5	300	Nessuno	
		Composti ridotti dello zolfo	5	mg/Nm ³								
		Composti ridotti dell'azoto	5	mg/Nm ³								

Legenda	
Punto Emissione	Note
E1	● D.Lgs 152/06, art. 272, c. 1 (rif.: Allegato IV, parte I, lett. ff)
	● Tenore O ₂ di riferimento = 3% vol.
	● Carbonio organico totale espresso come C.O.T.
	● Ossidi di azoto espressi come NO ₂
	● Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl.
E2	● D.Lgs 152/06, art. 272, c. 1 (rif.: Allegato IV, parte I, lett. ff)
	● Tenore O ₂ di riferimento = 5% vol.
	● Carbonio organico totale espresso come C.O.T.
	● Ossidi di azoto espressi come NO ₂
	● Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl.
E4	● Tenore O ₂ di riferimento = 21% vol.